



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MILENA FALASCHI

MAURO MOCCI

GIUSEPPE GRASSO

PATRIZIA PAPA

VALERIA PIRARI

Presidente

Consigliere

Cons. Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

VENDITA

Ad. 19/02/2025

CC

R.G.N.

12071/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12071/2020 R.G. proposto da:

[REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in
atti;

– *ricorrente* –

contro

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA, [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
[REDACTED] giusta procura in atti;

– *controricorrente e ricorrente incidentale* –

e

[REDACTED] elettivamente
domiciliati in ROMA, [REDACTED] presso lo



studio dell'avvocato [REDACTED] rappresentati e difesi
dall'avvocato [REDACTED] giusta procura in atti;

-controricorrenti-

avverso la sentenza n. 1664/2019 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 11/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/02/2025 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Osserva:

La vicenda venuta all'esame di legittimità può riassumersi nei
termini di cui appresso.

1. [REDACTED] s.r.l., premettendo di avere acquistato il
20/7/2015, per il prezzo di € 10.000,00, da [REDACTED]
cinque statue lignee, successivamente alla compera, in data
8/6/2016, [REDACTED] legale rappresentante della società,
veniva a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale
pendente nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 648 cod.
pen., poiché le statue risultavano d'illecita provenienza, in quanto
trafugate nel 1981 da una chiesa parrocchiale di [REDACTED]; che
l'anzidetto rappresentante legale, adoperatosi per il recupero delle
statue, perché fossero restituite alla legittima proprietaria, citato in
giudizio il venditore, chiese che il contratto fosse dichiarato risolto,
ai sensi dell'art. 1479 cod. civ., con condanna alla restituzione del
prezzo e al risarcimento del danno (ivi incluse le spese affrontate
per il processo penale) o, in subordine, risolversi il contratto per
inadempimento della parte alienante.

Il convenuto, eccetto il difetto di legittimazione attiva della
società attrice, contestò nel merito la pretesa, chiedendo chiamarsi
in giudizio [REDACTED] eredi di [REDACTED]



██████████ dal quale il convenuto aveva, a sua volta, acquistato le statue.

I chiamati contestarono sia l'acquisto dal loro dante causa, che, comunque, si trattasse delle statue trafugate.

2. L'adito Tribunale rigettò la domanda per il difetto di legittimazione passiva dell'attrice.

3. La Corte d'appello di Torino, affermata la legittimazione attiva dell'attrice, ne rigettò, tuttavia, la domanda per difetto di prova.

4. La soccombente appellante ricorre sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria. ██████████ resiste con controricorso, in seno al quale propone, ricorso incidentale condizionato, fondato su unitaria censura. ██████████

██████████ resistono con separato controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

5. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1483 cod. civ., *<<anche in relazione ad una violazione/falsa applicazione dei principi in materia di riparto dell'onere probatorio>>*.

Si deduce che l'esponente, costretta a restituire le statue, era stata, quindi, privata del possesso delle stesse (circostanza, questa, pacifica e provata dal decreto di restituzione del giudice penale); di conseguenza aveva il diritto a essere garantita dal venditore per l'evizione.

6. Con il secondo motivo viene denunciata violazione/falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 360 n. 5, cod. proc. civ.

Si addebita alla sentenza di non essersi pronunciata sull'operatività della garanzia per evizione, avendo sviluppato ragionamento solo a riguardo dell'ipotesi di risoluzione. Ciò aveva



anche implicato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, <<che concreta altresì una violazione dell'art. 115 c.p.c.>>.

7. Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 116 cod. pro. civ.

La Corte di Torino, secondo la ricorrente, aveva <<palessamente omesso di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto la rilevanza>>.

In particolare la esponente elenca plurime circostanze, che a suo dire, avrebbero meritato di essere prese in esame e, ove lo fossero state, avrebbero condotto all'accoglimento dell'appello: il [REDACTED] nel luglio del 2015 aveva contattato la ricorrente perché questa valutasse l'acquisto di cinque statue lignee, raffiguranti

[REDACTED] e, concluso l'affare, la società aveva pagato il corrispettivo mediante assegno di conto corrente bancario; l'acquirente, l'1/10/2015, aveva venduto per prezzo maggiorato le statue e la vendita era stata regolarmente trascritta nei libri contabili; l'8/6/2016 veniva notificato al [REDACTED] decreto di perquisizione penale, in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché informazione di garanzia; il 29/6/2016 il rappresentante legale della ricorrente recuperava le statue e le consegnava all'autorità giudiziaria, la quale provvedeva a restituirle al titolare della Parrocchia di [REDACTED] quali beni culturali di proprietà ecclesiastica, per loro natura inalienabili; la [REDACTED] s.r.l., indi, restituiva al proprio acquirente il prezzo incassato.

Sulla base di quanto narrato, si conclude, i fatti risultavano essere stati pacificamente accertati; di conseguenza, l'asserita carenza di prova addotta dalla sentenza era priva di fondamento,



anche considerato che il [REDACTED] a conoscenza dei fatti, non aveva avanzato alcuna contestazione al sequestro penale.

Né il Giudice d'appello aveva tenuto conto che prima dell'avvio del giudizio civile il legale del [REDACTED] aveva riconosciuto che le statue lignee erano state acquistate "da un noto antiquario", poi individuato in [REDACTED] e con successiva nota si era reso disponibile a valutare l'ipotesi d'una bonaria definizione della vertenza, all'esito del processo penale (poi definito con decreto di archiviazione sia per il [REDACTED] che per il [REDACTED]).

La sentenza, inoltre, prosegue la ricorrente, aveva errato nel negare sussistere la dichiarazione di accertata culturalità dei beni, che, invece, sussisteva, ai sensi degli artt. 10, co 1, e 12, d. l. n. 42/2004, che pone *<<una presunzione di culturalità per le cose mobili di proprietà di enti pubblici o di enti ecclesiastici che presentino interesse storico o artistico, che vale fino a quando non vi sia un esito negativo del procedimento di verifica di cui al comma 2 dell'art. 12>>*. In ogni caso, si conclude, pur a non reputare applicabile il testo normativo richiamato, poiché i beni erano stati trafugati nel 1981 la condizione d'inalienabilità andava affermata ai sensi della l. n. 1089/1939.

7. Il complesso censorio, unitariamente scrutinabile, in quanto intimamente collegato, non può essere accolto.

7.1. La Corte d'appello ha fondato la propria decisione sui seguenti, correlati, passaggi argomentativi che qui più rilevano:

(a) non era stata proposta alcuna istanza istruttoria (la società appellante aveva chiesto la precisazione delle conclusioni, così rinunciando a ogni istanza di tal fatta);

(b) la richiesta di ordine di esibizione avanzata al Giudice d'appello, oltre che nuova, era, comunque, inammissibile, trattandosi di introdurre atti del processo penale, che ben



avrebbero potuto tempestivamente essere acquisite dalla parte, ove lo avesse voluto;

(c) l'appellante non aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, *<<non essendovi prova del fatto storico del furto delle statue, della corrispondenza delle statue eventualmente rubate con quelle compravendute tra le parti e del fatto che si tratti di beni ecclesiastici non liberamente alienabili>>*;

(d) l'appellante si era limitata a produrre solo taluni atti del processo penale, ma non i *<<documenti e gli elementi istruttori raccolti nel corso delle indagini preliminari (...) non vi è in atti neanche la denuncia-querela a suo tempo sporta dal legale rappresentante della parrocchia. Non è in atti alcuna riproduzione fotografica e/o una descrizione anche solo approssimativa delle statue eventualmente trafugate in maniera tale da poterne verificare la corrispondenza con quelle compravendute tra le parti (...) Le uniche riproduzioni fotografiche disponibili (...) sono quelle nel catalogo della terza mostra di antiquariato tenutasi a [REDACTED] nel 1985, che senza dubbio nulla provano in ordine alla coincidenza tra beni illecitamente sottratti e beni compravenduti tra le odierne parti in causa>>*.

7.2. Alla luce di quanto sopra non può che concludersi per il difetto di pertinenza delle complessive censure.

Per vero, le osservazioni sviluppate dalla ricorrente (anche quelle che attengono all'eventuale culturalità dei beni) non attingono la "ratio decidendi". La sentenza nega essere stato provato che le statue comprate dalla società esponente dal [REDACTED] siano proprio quelle trafugate nel 1985.

La parte oggi ricorrente ha rinunciato a coltivare ogni istanza di prova davanti al Tribunale; ha tardivamente richiesto al Giudice



d'appello l'acquisizione di atti, che ben avrebbe potuto procurarsi e, indi, tempestivamente produrre.

La dedotta archiviazione delle indagini preliminari non fornisce di certo supporto alla tesi che proprio le statue di cui qui si tratta siano quelle state rubate nel 1981.

Né, la circostanza che siano state recuperate dall'ultimo acquirente e consegnate alla Chiesa dimostra che si tratti delle medesime.

7.3. Sotto altro profilo merita evidenziare che in questa sede non risultando essere stata denunciata omessa, né errata applicazione della disciplina sulle presunzioni (artt. 2727-2729 cod. civ.), e perciò questa Corte non può, in alcun modo, misurare rispetto all'anzidetto paradigma normativo il ragionamento della sentenza impugnata.

7.4. Nessuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. si rileva, avendo la sentenza deciso, sia pure non soddisfacendo le aspettative dell'appellante.

7.5. Inconsistente deve ritenersi il richiamo agli artt. 115 e 116, in quanto una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).



7.6. L'evocazione della regola sull'onere probatorio perciò da sola non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito manifesti la prospettata violazione di legge, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la conclusione nel senso auspicato dal ricorrente, evenienza che qui niente affatto ricorre, richiedendosi, in definitiva, che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d'appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio, di talché, nella sostanza (peraltro neppure efficacemente dissimulata), la doglianza investe l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile. La critica, in sostanza, presuppone che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito sia tale da integrare il rivendicato inquadramento normativo, e che, quindi, ancora una volta, l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, risulti tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 11775/019, 6806/019).

7.7. La denuncia di violazione di legge sostanziale non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (ex multis, S.U. n. 25573, 12/11/2020). E ancora, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge



e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3340, 05/02/2019).

7.8. Va, inoltre, osservato che in presenza di "doppia conforme", sulla base dell'art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inaammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

Peraltro, è appena il caso di soggiungere che il vizio contemplato dal n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. deve riguardare fatti storici o documenti e non già "argomenti" adottati dalla motivazione.

7.9. In ultimo va soggiunto che questa Corte ha avuto modo di condivisibilmente chiarire che, in tema di vendita di cose mobili, quando il venditore si sia procurato la cosa in modo illecito (furto, ricettazione "et similia") o comunque non dimostri di avere ignorato senza colpa (neppure lieve) la sua provenienza delittuosa, non trova applicazione la disciplina degli artt. 1478 e 1479 cod. civ. (vendita di cosa altrui), che ha come presupposto il comportamento lecito di entrambe le parti contraenti, ed il compratore in buona fede, avendo ricevuto cosa diversa da quella pattuita, ha diritto alla risoluzione del contratto in base agli ordinari principi in materia di inadempimento a nulla rilevando che abbia



acquistato la proprietà della cosa in base al disposto dell'art. 1153 cod. civ. (Sez. 2, n. 6626, 6/12/1988, Rv. 460921; conf. Cass. n. 3306/1977). Di conseguenza, qui non può trovare applicazione l'evocato art. 1483 cod. civ., che, in caso di evizione totale della cosa attribuisce al compratore evitto il diritto a essere risarcito dal venditore per il danno subito.

Ben diversamente, anche a volere ritenere, per finzione argomentativa, essere rimasto provato che le statue di cui qui si discute siano quelle rubate, la ricorrente avrebbe dovuto chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e non già agire per il risarcimento da evizione.

8. In conclusione, rigettato il ricorso nel suo complesso, il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, in favore delle controricorrenti.

9. Il ricorso incidentale condizionato resta logicamente assorbito dal rigetto di quello principale.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [REDACTED] e dei controricorrenti [REDACTED] delle



spese del giudizio di legittimità, che liquida, per il primo, in euro 4.300,00 e, per i secondi, in euro 5.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 per ciascuna delle parti controricorrenti, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il giorno 19 febbraio 2025.

La Presidente

Milena Falaschi

